

# **TI\_GERICHTE 9.2014.88 vom 23. Oktober 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-10-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.88)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.88 du 23 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.88 del 23 ottobre 2014

## **Regeste**

Reclamo per denegata/ritardata giustizia respinto, nella misura della sua ricevibilità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ai sensi dell'art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). L'autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all'art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1 pag. 331 seg., con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell'autorità e dell'interessato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).

### **E. 2**

Nel suo reclamo RE 1 postula anzitutto che l'Autorità di protezione si pronunci senza indugio sulla richiesta di accesso agli atti dell'incarto concernente PI 1 e TERZ 1.

#### **E. 2.1**

L'insorgente afferma di aver richiesto all'Autorità di protezione l'accesso agli atti dell'incarto in data 20 gennaio 2014 e di aver sollecitato una decisione in tal senso, telefonicamente (a più riprese) e per scritto (il 10 marzo 2014, il 5 e il 12 maggio). In occasione di un'udienza tenutasi il 20 maggio 2014, l'Autorità di protezione “tergiversava”, poiché a suo modo di vedere occorreva separare i “documenti accessibili alla reclamante da quelli confidenziali relativi TERZ 1 e PI 1” (reclamo, pag. 5). Secondo la reclamante, nemmeno l'autorizzazione concessa alla sua patrocinatrice da parte della figlia TERZ 1 ha

sortito effetti; prima del reclamo in oggetto, RE 1 ribadiva ancora per due volte per scritto (il 4 e il 6 giugno 2014) le sue richieste di prendere visione degli atti (reclamo, pag. 5-6).

## **E. 2.2**

Nelle sue osservazioni, l'Autorità di protezione precisa di non aver mai negato l'accesso agli atti poiché la cernita degli stessi avrebbe richiesto tempo, bensì perché “ la richiesta del 20 gennaio 2014 riferiva di un accesso agli atti relativi alla signora RE 1 ”, documenti che “ si limitavano a delle lettere (...) di cui la stessa era in possesso ” (osservazioni, pag. 1). In occasione di un'udienza del 20 maggio 2014 l'Autorità di protezione e la patrocinatrice dell'insorgente convenivano che venisse prodotta una procura in tal senso sia da parte di RE 1 che da parte della figlia TERZ 1 (osservazioni, pag. 1-2). Ad ogni modo, la questione sarebbe priva di oggetto poiché in data 2 e 3 luglio 2014, dopo il nullaosta del tutore di TERZ 1, la patrocinatrice dell'insorgente ha avuto modo di visionare gli atti.

## **E. 2.3**

Occorre anzitutto premettere che, nel caso di specie, la facoltà per RE 1 di visionare gli atti che concernono il procedimento riguardante la figlia e la nipote non è automatica ed incondizionata come pretende la legale dell'insorgente (che non esita a definirlo “ un suo buon diritto ”; cfr. replica, pag. 6), vista la natura confidenziale di taluni degli atti stessi e siccome la nonna non è formalmente parte al procedimento di protezione che le concerne. Ad ogni modo, considerato come la patrocinatrice della reclamante abbia confermato l'avvenuta consultazione degli atti con le dichiarazioni 2 e 3 luglio 2014 (cfr. doc. allegato alle osservazioni 3 luglio 2014 dell'Autorità di protezione e atti dell'incarto) e nella sua replica (pag. 2 in fondo), la questione era da considerarsi del tutto superata già prima della fine dello scambio degli allegati scritti. Mal si comprende dunque per quale motivo il petitum del reclamo sia stato mantenuto integralmente anche in sede di replica, nonostante fosse già divenuto privo di oggetto (cfr. pag. 7 della replica). La richiesta di giudizio tendente a invitare “ a procedere senza indugio e rapidità (...) a pronunciarsi sull'autorizzazione a visionare gli atti ” (pag. 10 del reclamo) deve dunque essere considerata irricevibile.

## **E. 3**

La reclamante chiede in seguito che l'Autorità di protezione si pronunci “ con decisione formale sulle istanze 20 gennaio 2014, 28 aprile 2014 e 5 giugno 2014 ”, e che venga invitata formalmente “ a dare seguito con la rapidità richiesta dalla tutela del bene della minore al procedimento avviato (...) con le istanze e segnalazioni della signora RE 1 ” e a “ procedere con le incombenze ai sensi dei considerandi e delle istanze presentate ” (reclamo, pag. 11).

### **E. 3.1**

Riassumendo, come già evocato nei considerandi in fatto, con istanza 20 gennaio 2014 la patrocinatrice di RE 1 chiedeva di poter visionare l'incarto, la convocazione di un'udienza e la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con istanza datata 28 aprile 2014, RE 1 postulava – già in via cautelare – l'ampliamento dei diritti di visita con la nipote per un determinato periodo, in seguito la revoca del collocamento e l'affidamento a lei della custodia della nipote, fintanto che “ la madre TERZ 1 non sarà di nuovo in grado di occuparsi della figlia ” (pag. 7). Ribadiva inoltre la sua richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Con istanza del 4 giugno 2014, RE 1 riproponeva – già in via cautelare – le richieste di ampliamento dei diritti di visita e chiedeva alcune settimane di

vacanze estive presso la nonna, oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L'insorgente chiede che all'Autorità di protezione venga impartito un termine " entro il quale l'inchiesta deve terminare " o almeno " che detti un'agenda entro la quale il caso deve essere chiuso e pronunciata una decisione formale " (replica, pag. 3). La decisione adottata nel frattempo dall'Autorità di protezione in relazione ai diritti di visita sarebbe solo " l'ennesimo tentativo di protrarre nel tempo lo status quo senza alcuna motivazione concreta " e si configura come " un abuso di potere " (replica, pag. 4).

### **E. 3.2**

Nelle sue osservazioni, l'Autorità di protezione sostiene che il reclamo sia stato in gran parte superato dagli eventi e debba dunque essere ritenuto irricevibile. Con riferimento alle questioni relative ai diritti di visita e all'affidamento di PI 1, l'Autorità di protezione sostiene che a seguito della risoluzione n. 224 del 20 giugno 2014 – preannunciata alla patrocinatrice della reclamante con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2014 – tali richieste di giudizio siano ormai divenute prive di oggetto. Nella duplica datata 8 agosto 2014, l'Autorità di protezione riferisce di un'ulteriore ampliamento dei diritti di visita della nonna concesso con scritto del 7 agosto (pag. 2). Per il resto, afferma che il percorso di valutazione della nonna per l'affido della nipote sta proseguendo il suo corso, con tempistiche che non dipendono dal volere dell'Autorità di protezione (pag. 1).

### **E. 3.3**

Per quanto concerne le richieste di accesso agli atti, ci si può riferire integralmente al giudizio di irricevibilità espresso al considerando 2.3. Anche la richiesta di indire un'udienza risulta ormai irricevibile poiché priva di oggetto, nella misura in cui l'Autorità di protezione vi aveva dato seguito in data 20 maggio 2014, ancor prima della presentazione del reclamo (cfr. data concordata il 12 maggio tramite messaggi di posta elettronica tra la presidente dell'Autorità di protezione e la patrocinatrice dell'insorgente, che ringraziava " per la sua celere risposta "). Stessa sorte subiscono le richieste cautelari riguardanti i diritti di visita tra nonna e nipote, evase con la risoluzione citata.

### **E. 3.4**

Per quanto attiene alla decisione di merito concernente la revoca del collocamento di PI 1 presso Casa \_\_\_\_\_ e l'affidamento della sua custodia alla nonna, occorre segnalare che le richieste di RE 1 sono state formalmente proposte il 5 maggio 2014 (istanza datata 28 aprile 2014). Le medesime sono state oggetto di discussione due settimane dopo, nel corso dell'udienza del 20 maggio 2014, in occasione della quale – come già evocato – si è convenuto di richiedere una valutazione delle capacità di RE 1 di occuparsi della nipote e una valutazione socio-ambientale. Il giorno seguente, la presidente dell'Autorità di protezione ha contattato la direzione di Casa \_\_\_\_\_ per ottenere un rapporto sull'andamento delle visite fra PI 1 e la nonna. Con e-mail del 6 giugno 2014, la presidente dell'Autorità di protezione ha informato la patrocinatrice di RE 1 che per la valutazione di quest'ultima avrebbe dovuto prendere contatto con l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, segnalandosi come candidata per svolgere il percorso quale famiglia affidataria. Nel frattempo, il 5 giugno la reclamante ha proposto un'altra istanza per domandare l'ampliamento dei diritti di visita. Con e-mail del 13 giugno alla patrocinatrice della reclamante, la presidente dell'Autorità di protezione ha preannunciato la decisione (" settimana prossima evaderemo la vostra istanza "). Con reclamo datato 13 giugno, ma consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 17 giugno, l'insorgente ha

presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia. La tempistica indicata è oltremodo significativa. Nella fattispecie, non risulta che l'Autorità di protezione stia protraendo nel tempo la trattazione del caso, né che la durata del procedimento sia irragionevole. Al contrario, dalla copiosa e frequente corrispondenza tra l'Autorità di protezione, le varie persone vicine a PI 1 (madre, nonna materna, nonno paterno) e gli enti coinvolti (la direttrice di Casa \_\_\_\_\_, il capo équipe dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, i responsabili del Punto d'Incontro, eccetera) emerge una importante attenzione al caso della piccola PI 1; si evince altresì come l'Autorità proceda con comunicazioni veloci e puntuali alle frequenti sollecitazioni della patrocinatrice dell'insorgente. Che in questo procedimento l'Autorità di protezione non stia tergiversando, è circostanza avvalorata anche dal fatto che, dopo l'introduzione del gravame, la patrocinatrice dell'insorgente a tre riprese abbia inviato a questa Camera degli aggiornamenti della situazione e prodotto nuovi scritti e provvedimenti dell'Autorità (lettere 20 giugno, 29 agosto e 7 ottobre 2014 con relativa documentazione annessa). Alla luce delle circostanze descritte, a meno di due mesi dalla formale richiesta di ottenere l'affidamento di PI 1 e l'ampliamento dei diritti di visita e in considerazione delle indagini/valutazioni d'idoneità quale persona affidataria cui la nonna dovrà sottoporsi, l'Autorità di protezione non può certo essere tacciata di inattività. La presentazione del reclamo per denegata/ritardata giustizia a tale riguardo appare dunque del tutto prematuro e infondato.

### **E. 3.5**

Infine, per quanto riguarda le ripetute domande di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dall'insorgente, si osserva che quest'ultima non si è premurata, prima dell'inoltro del reclamo per denegata/ritardata giustizia, di presentare la documentazione pertinente all'Autorità di protezione. E' stata invece l'Autorità di protezione stessa a dover sollecitare, con lettera del 24 giugno 2014, l'invio del certificato municipale e della relativa documentazione. Anche su questo punto il reclamo non merita dunque accoglimento.

### **E. 4**

In conclusione, nella misura in cui è ricevibile e non privo di oggetto, il reclamo per denegata/ritardata giustizia deve essere respinto.

### **E. 5**

Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, gran parte delle richieste presentate dall'insorgente si sono rivelate prive di oggetto poiché superate dagli eventi: talune già prima della presentazione del gravame, altre prima della replica. Esse erano dunque manifestamente prive di possibilità di esito favorevole. Le rimanenti censure di ritardata/denegata giustizia, ritenute ricevibili (ovvero quelle riferite ad alcune richieste contenute nell'istanza 28 aprile/5 maggio 2014, cfr. consid. 3.4), vanno pure considerate sprovviste di possibilità di buon esito, per la tempistica di cui sopra e per gli evidenti sforzi profusi dall'Autorità di protezione nel seguire la situazione di PI 1. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata da RE 1 deve pertanto essere respinta.

### **E. 6**

In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.